

**IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO
PER I DIPENDENTI DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE ALLEVATORI
DELLA SICILIA**

Il giorno dodici del mese di aprile dell'anno duemilacinque, presso la sede dell'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia si sono incontrati:

- la delegazione aziendale rappresentata dal Sig. Armando Bronzino Presidente dell'ARAS e dai Sigg. Giuseppe Caruso, Vice presidente dell'ARAS, Michele Cavalli, Consigliere ARAS e dal Sig. Aldo Cacioppo, della "Sezione specializzata Rapporti con il Personale"

- e la delegazione sindacale composta dal Sig. Italo Tripi, Segretario Generale regionale della FLAI-CGIL, dal Sig. Salvatore Lo Balbo, Segretario regionale della FLAI-CGIL, dal Sig. Fabrizio Scatà, Segretario Generale della FAI-CISL, dal Sig. Gaetano Pensabene, Segretario Generale regionale della UILA-UIL, Segretario regionale della UILA-UIL, e dalla rappresentanza sindacali unitaria composta dai Signori Roberto Galante, Domenico Marino e Andrea Fulco

dopo ampio ed approfondita trattativa le parti suddette convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Aziendale modifica ed integra il precedente CIRL sottoscritto il 04-04-2002, e avrà decorrenza dal 01-01-2004 al 31-12-2007.

A seguito della firma del CIRL le parti provvederanno a redigere il testo unico del CIRL aziendale.

Esso si intenderà rinnovato di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti contraenti, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno sei mesi prima della scadenza e resterà in vigore fino al suo rinnovo.

Le procedure di rinnovo del Contratto Aziendale sono le seguenti:

- Disdetta almeno sei mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;
- Invio piattaforma almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata A.R.;
- Inizio trattativa almeno due mesi della scadenza.

*Giuseppe Caruso
Michele Cavalli*

*Salvatore Lo Balbo
Aldo Cacioppo*

*Armando Bronzino
Roberto Galante
Domenico Marino
Andrea Fulco*

Si è proceduto quindi nell'esame delle materie relative alla contrattazione di secondo livello convenendo quanto segue:

ARTICOLO 2

PREMIO DI RISULTATO

E' convenuta per il periodo di vacanza contrattuale per tutti i dipendenti una "una tantum" di euro 400,00 (quattrocento/00) al lordo delle ritenute di legge e degli oneri a carico dell'Associazione. Tale una tantum sarà erogata per il 50% entro il 31 - 07 - 2005 e per il 50% entro il 31 - 12 - 2005. Si conviene altresì che, ove risultassero per l'anno 2004 economie alla voce "costo del personale", tali economie concorreranno all'integrazione della sopradefinita "una tantum".

Per gli anni 2006 e 2007, in applicazione a quanto previsto alla lettera D art. 1 del CCNL vigente, e subordinatamente alle modalità di approvazione del Programma presentato dall'Associazione ai competenti Organi, le parti firmatarie del presente CIRL, convengono che è reciproco interesse auspicare e concorrere a che il premio di risultato sia costituito da un importo almeno doppio di quanto fissato per il periodo di vacanza contrattuale e concordano che gli obiettivi da perseguire sono i seguenti:

- migliorare la redditività e qualità dei servizi erogati dall'Associazione agli allevatori;
- incentivare l'assiduità e l'impegno dei dipendenti al lavoro;
- utilizzare in modo ottimale le strutture aziendali e ridurre sprechi e perdite;

A tal fine concorreranno all'erogazione del premio di risultato i seguenti indicatori:

Lettera A (Apporti individuali)

- sino a 15 giorni di assenza nell'anno solare il premio di risultato sarà erogato per intero sulla cifra accantonata;
- da 16 a 23 giorni di assenza nell'anno solare il premio di risultato sarà erogato all'80% della cifra accantonata;
- da 24 a 30 giorni di assenza nell'anno solare il premio di risultato sarà erogato per il 50 % della cifra accantonata;
- non sarà erogato alcun premio di risultato oltre trenta giorni di assenza e nel caso di provvedimenti disciplinari più gravi quali la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, tranne che tale sospensione venga dichiarata illegittima e/o annullata.

Non concorrono al conteggio delle assenze i permessi per attività sindacali, le malattie ospedalizzate, la maternità e gli infortuni sul lavoro.

Jimmy Corra
Mano Cabell

Roberto
Roberto
Roberto

Roberto
Roberto
Roberto

Lettera B

(Apporto collettivo – obiettivi di livello regionale)

- 215 giornate calcolate a forfait per l'attività dei controlli della produttività;
- raggiungimento per le aziende seguite per i controlli della produttività dei requisiti minimi previsti per ottenere i premi selezione, o salvaguardia;
- non superamento della soglia del 5% di secondi interventi nella inseminazione artificiale;
- utilizzazione minima del 50% della scheda monitoraggio allarme nelle aziende in selezione di bovini da latte;
- utilizzazione minima del 30% della scheda "Sibilla" nelle aziende in selezione di ovini da latte;

Onde verificare il perseguimento degli obiettivi descritti alle lettere A e B, le parti si incontreranno entro il mese di aprile dell'anno successivo all'anno di competenza, quanto alla erogazione la stessa sarà corrisposta entro il 31 luglio.

VALORE DEGLI OBIETTIVI RELATIVI AGLI APPORTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Anno 2006

- 50% per gli apporti individuali descritti alla lettera A;
- 10% per ciascuno dei punti di cui alla lettera B;

Anno 2007

- 40% per gli apporti individuali descritti alla lettera A;
- 12% per ciascuno dei punti di cui alla lettera B;

Il parametro di riferimento per tale erogazione viene individuato univocamente sulle classificazioni contrattuali dal 2.4a al 2.2, subirà per ciascun livello inferiore un decremento del 20% e per i livelli superiori (2.1, 1.5 e 1.4) un incremento del 5%. Restano escluse dal presente CIRL per gli anni 2006 e 2007 le classificazioni contrattuali dall'1.1 all'1.3.

ARTICOLO 3

ORARIO DI LAVORO

Si confermano gli orari di lavoro attualmente vigenti e per quanto alla flessibilità degli stessi si conviene quanto segue:

- a richiesta degli interessati il rientro pomeridiano del martedì potrà essere anticipato alle ore 15 con uscita alle ore 18;

Luigi Bruno
Roberto

Roberto
Roberto

Marino
Marino
Marino

- ove si verificano ritardi saltuari sull'orario di entrata, sino ad un massimo di tre ore mensili, il dipendente potrà recuperare tali ritardi in unica soluzione, in uno degli ultimi due giorni lavorativi del mese;
- si conviene inoltre che per il personale di ufficio, ulteriori 24 ore di permessi orari di cui all'art. 22, potranno essere fruite anche in giornate lavorative intere, ove non sussistano ferie residue;

ARTICOLO 4

FERIE

Si conviene circa l'applicazione di quanto previsto all'art.21 del CCNL vigente e nel Dlgs. 213/2004.

Entro il 30 maggio di ogni anno sarà predisposto il piano ferie.

Si conviene altresì che il giorno in cui è previsto il rientro pomeridiano (martedì) sia calcolato pari ad 1 (uno) giorni di ferie. Le parti si impegnano alla predisposizione di un piano organico che favorisca l'abbattimento dei residui ferie entro dicembre 2006.

ARTICOLO 5

OCCUPAZIONE E MOBILITA'

Le parti convengono di costituire, nel caso di ricorso alla mobilità del personale, un organismo bilaterale.

ARTICOLO 6

FORMAZIONE

Le parti concordano circa la possibilità di elaborare, sulla base delle peculiarità operative, progetti e percorsi formativi valutati in fase di coordinamento, da parte dell'AIA, dei programmi dei corsi nazionali. Dei programmi dei corsi nazionali coordinati dall'AIA e del grado di realizzazione degli stessi sarà fornita puntuale informativa da parte dell'AIA nel quadro degli incontri di cui all'art. 43;

L'azienda, valutati i bisogni formativi, si impegna a promuovere appositi corsi di formazione per il personale entro l'anno 2005 ed in particolare per quanto concerne gli elementi basilari di alfabetizzazione informatica e qualità del latte bovino ed ovino.

Giuseppe Basso
Roberto Basso
Roberto Basso
Roberto Basso
Roberto Basso
Roberto Basso

ARTICOLO 7

INDENNITA' MENSA

Per la durata del presente CIRL si conferma il mantenimento del ticket restaurant.

ARTICOLO 8

PERMESSI SINDACALI REGIONALI

Le OO.SS. firmatarie del presente contratto disporranno per i tre coordinatori regionali delle rispettive sigle, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL, di permessi sindacali nella misura di 20 giorni lavorativi annui per singola OO.SS. per le funzioni di coordinatore regionale.

Salvatore Lo Belto

Giuseppe

Antonio Polenta

Massimo D'Amico

Giuseppe

Antonio

...